

Condizioni generali
Edizione dell'01.01.2022

Assicurazioni di costruzione

Sommario

Informazioni per lo stipulante	5
Introduzione	5
Informazioni per lo stipulante	5
Diritto di revoca dello stipulante	7
Protezione dei dati	7
A Assicurazione lavori di costruzione	8
A1 Rischi assicurati	8
A2 Oggetto dell'assicurazione	9
A3 Interessi assicurati.....	9
A4 Somme d'assicurazione	9
A5 Prestazioni della Vaudoise	10
A6 Franchigia.....	10
A7 Esclusioni	10
A8 Procedura peritale	12
A9 Copertura complementare combinata	13
A10 Estensioni di copertura.....	15
A11 Prolungamento della copertura dopo la fine dei lavori (manutenzione).....	19
B Assicurazione responsabilità civile del committente	20
B1 Oggetto dell' assicurazione	20
B2 Persone assicurate.....	20
B3 Prestazioni della Vaudoise	20
B4 Franchigie.....	21
B5 Esclusioni	21
B6 Validità temporale.....	23
B7 Spese di prevenzione di danni	24
B8 Pregiudizi all'ambiente	24
B9 Proprietà per piani	25
B10 Difesa giuridica in materia penale	26
B11 Danni economici puri.....	26
C Disposizioni generali	28
C1 Entrata in vigore e durata del contratto	28
C2 Modifica, aggravamento e diminuzione del rischio.....	28
C3 Protezione delle opere e stato di fatto pericoloso.....	29
C4 Obblighi contrattuali.....	29
C5 Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali.....	31
C6 Premio.....	31

C7	Base per il calcolo dei premi	31
C8	Comunicazioni	32
C9	Clausola sanzione.....	32
C10	Foro e diritto applicabile	32
D	In caso di sinistro	33
D1	Obblighi in caso di sinistro	33
D2	Gestione dei sinistri responsabilità civile del committente	33
D3	Conseguenze della violazione dell'obbligo di notifica e degli obblighi contrattuali	34
D4	Cessione delle pretese	34

Informazioni per lo stipulante

Introduzione		<p>La presente informazione ragguaglia in modo chiaro e conciso lo stipulante (di seguito «lei») sull'identità dell'assicuratore e sugli elementi principali del contratto d'assicurazione, come disposto dall'art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).</p> <p>Per favorire la fluidità del testo, nel presente documento viene adottata unicamente la forma maschile che, beninteso, sottintende sempre anche quella femminile.</p>
Informazioni per lo stipulante	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="434 519 710 616">1. Identità dell'assicuratore<li data-bbox="434 638 710 728">2. Diritti e obblighi delle parti<li data-bbox="434 795 710 929">3. Copertura assicurativa e ammontare del premio<li data-bbox="434 974 710 1220">4. Natura dell'assicurazione<li data-bbox="434 1243 710 2105">5. Obblighi dello stipulante	<p>L'assicuratore è la VAUDOISE GENERALE, Compagnia di Assicurazioni SA (di seguito «la Vaudoise»). La Vaudoise è una società anonima di diritto svizzero con sede sociale in avenue de Cour 41, 1007 Losanna.</p> <p>I diritti e gli obblighi delle parti derivano dalla proposta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. Dopo l'accettazione della proposta, le viene consegnata una polizza, il cui contenuto corrisponde alla proposta.</p> <p>La proposta, la polizza e le condizioni contrattuali precisano i rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa. La proposta e la polizza contengono anche tutti i dati relativi sia al premio sia a possibili tasse. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento di prezzo.</p> <p>Distinguiamo tra assicurazioni di somme e di danni. Nel primo caso, la prestazione assicurativa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'evento assicurato abbia o no provocato un danno pecuniario e a prescindere dalla sua portata effettiva. Per un'assicurazione contri i danni, un danno pecuniario costituisce al contempo condizione e criterio per il calcolo dell'obbligo di prestazione dell'assicuratore. Maggiori informazioni sulla natura dei prodotti assicurativi sul nostro sito internet: www.vaudoise.ch.</p> <p>L'elenco seguente indica gli obblighi più frequenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="722 1288 1509 1444">• Modifica del rischio: se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio, deve avvisare immediatamente la Vaudoise per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo;<li data-bbox="722 1467 1509 1624">• Accertamento dei fatti: lei deve collaborare:<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="774 1512 1509 1601">• agli accertamenti riguardanti il contratto d'assicurazione, in particolare in materia di reticenza, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc.;<li data-bbox="774 1601 1509 1624">• all'accertamento della prova del danno. <p>Salvo in caso di necessità, lei non deve prendere alcuna misura concernente il danno senza l'accordo della Vaudoise.</p> <p>Lei è tenuto a fornire alla Vaudoise qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiederle a terzi all'attenzione della Vaudoise, ad autorizzare terzi per iscritto a fornire alla Vaudoise le relative informazioni, la documentazione corrispondente ecc. La Vaudoise ha inoltre il diritto di effettuare autonomamente inchieste in merito.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="722 1915 1509 1982">• Sopravvenienza del sinistro: l'evento assicurato deve essere notificato immediatamente alla Vaudoise. <p>Altri obblighi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.</p>

6. Inizio e fine del contratto

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella polizza. Se è stata consegnata una conferma di copertura provvisoria, la Vaudoise accorda, fino alla consegna della polizza, una copertura assicurativa sulla base di quanto stabilito per iscritto nell'attestato provvisorio di copertura o ai sensi delle disposizioni legali.

L'assicurazione si conclude alla scadenza della polizza.

7. Disdetta del contratto da parte dello stipulante

Può rescindere il contratto nelle situazioni seguenti:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, 3 mesi entro la fine dell'anno assicurativo. La disdetta del contratto è considerata avvenuta per tempo se perviene alla Vaudoise entro il giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi. Se il contratto non viene sciolto, esso si rinnova in modo tacito di anno in anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella proposta, rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento dell'indennità da parte della Vaudoise. In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta alla Vaudoise;
- in caso di modifica della tariffa dei premi da parte della Vaudoise. In questo caso, la disdetta deve pervenire alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
- se la Vaudoise viola l'obbligo d'informazione ai sensi dell'art. 3 LCA. Tale diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che lei è venuto a conoscenza di tale violazione e delle informazioni, al più tardi tuttavia 2 anni dopo la contravvenzione.

La disdetta può essere indirizzata alla Vaudoise per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo.

Questo elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre a una disdetta del contratto da parte sua. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

8. Disdetta del contratto da parte della Vaudoise

La Vaudoise può rescindere il contratto per iscritto nelle situazioni seguenti:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, 3 mesi entro la fine dell'anno assicurativo. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se le perviene entro il giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi. Se il contratto non viene sciolto, si rinnova in modo tacito di anno in anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella proposta, rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi con il versamento finale della prestazione. In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta;
- entro 4 settimane dalla conoscenza della reticenza, se ha taciuto o dichiarato in modo inesatto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per iscritto. La disdetta ha effetto dal momento in cui le perviene.

La Vaudoise ha diritto al rimborso delle prestazioni accordate per i sinistri il cui verificarsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall'oggetto della reticenza. Il diritto della Vaudoise a detto rimborso cade in prescrizione dopo un anno a decorrere dal giorno in cui le condizioni della reticenza sono state stabilite e, in ogni caso, dopo 10 anni dalla nascita di tale diritto.

Diritto di revoca dello stipulante

Protezione dei dati

La Vaudoise può recedere dal contratto nei seguenti casi:

- se lei è stato messo in mora per il pagamento di un premio in sospeso e la Vaudoise ha successivamente rinunciato all'incasso per via esecutiva;
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre allo scioglimento del contratto da parte della Vaudoise. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Ai sensi degli artt. 2a e 2b LCA, lei dispone di un diritto di revoca di 14 giorni dalla firma della proposta d'assicurazione. Tale diritto può essere esercitato per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo. Il termine di revoca è rispettato se essa è inviata l'ultimo giorno utile. Il diritto di revoca non è applicabile alle coperture provvisorie e alle convenzioni di durata inferiore a un mese. Se in vista della stipulazione del contratto si era proceduto ad accertamenti particolari, la Vaudoise può esigere il rimborso delle spese cagionate.

Le informazioni relative alla protezione e al trattamento dei dati personali sono consultabili all'indirizzo: www.vaudoise.ch/it/data. Esse possono essere aggiornate in qualsiasi momento secondo gli sviluppi in questo ambito. Fa stato soltanto l'ultima versione pubblicata sul sito. Il consulente può metterla a disposizione in formato cartaceo.

Le compagnie d'assicurazioni dispongono di un sistema di informazione centralizzato chiamato "HIS" (dal tedesco Hinweis- und Informationssystem), il quale rileva dati riguardanti in particolare gli stipulanti, le persone assicurate e le persone lese. Ai fini della lotta alla frode assicurativa, in caso di sinistro la Vaudoise è autorizzata a scambiare dati nel quadro dell'HIS. Il sistema è gestito dalla SVV Solution AG, società di servizi dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA). Maggiori ragguagli: www.svv.ch.

Per le assicurazioni responsabilità civile obbligatorie, lei autorizza la Vaudoise a trasmettere alle autorità competenti qualsiasi informazione relativa all'assicurazione, e in particolare a informare le autorità competenti in caso di cessazione o di sospensione della copertura assicurativa, come pure in caso di esaurimento della somma d'assicurazione.

A Assicurazione lavori di costruzione

A1 Rischi assicurati

1. Incidente di costruzione

L'assicurazione copre i deterioramenti e le distruzioni che si verificano in modo repentino e imprevisto nel corso della durata del contratto (incidente di costruzione).

Si parla di incidente di costruzione ai sensi dell'assicurazione Lavori di costruzione quando prestazioni di costruzione ai sensi dell'art. A2, cifra 1 CGA o altre cose esplicitamente assicurate contro tale rischio sono deteriorate o distrutte in seguito a un evento repentino e imprevisto (p.es. cedimento di una lastra, cedimento di uno scavo, danni delle acque provocati da un evento repentino e imprevisto).

Il furto, il vandalismo, gli incendi e gli eventi naturali ai sensi dell'art. A1, cifre 2-4 CGA non sono considerati incidenti di costruzione.

2. Furto

L'assicurazione copre la perdita di prestazioni di costruzione assicurate secondo l'art. A2, cifra 1 CGA in seguito:

- al furto di cose fissate all'opera in costruzione;
- a un furto con scasso di cose appartenenti al committente. Sono considerate appartenenti al committente le cose di sua proprietà e già consegnate. È considerato furto con scasso il furto di cose in stabili, locali o costruzioni mobili chiuse a chiave e forzate dall'autore del furto. Gli stabili, i locali o le costruzioni mobili sono considerati chiusi a chiave se la restrizione all'accesso è di un grado paragonabile allo standard di stabili conclusi.

In caso di furto, lo stipulante o le parti coinvolte nella costruzione devono avvertire immediatamente la polizia appena constatati i fatti, chiedere un'inchiesta ufficiale e informare la Vaudoise se una cosa rubata viene ritrovata o vi sono notizie che la riguardano. La Vaudoise è esonerata dal suo obbligo di prestazione nei confronti delle parti coinvolte nella costruzione che violano le disposizioni summenzionate.

3. Vandalismo

L'assicurazione copre gli atti dolosi (vandalismo) ai danni di prestazioni di costruzione ai sensi dell'art. A2, cifra 1 CGA o di altre cose esplicitamente assicurate contro tale rischio.

È considerato vandalismo qualsiasi deterioramento o distruzione intenzionale di cose assicurate.

I danni riconducibili a disordini interni e la sparizione di cose non sono considerati atti dolosi.

4. Copertura sussidiaria incendio ed eventi naturali

Nella misura in cui un'assicurazione Stabili con copertura degli incendi e degli eventi naturali sia stata stipulata e copra le prestazioni di costruzione ai sensi dell'art. A2, cifra 1 CGA per l'intera durata dei lavori, l'assicurazione Lavori di costruzione copre parimenti, a titolo sussidiario alla copertura dell'assicurazione Stabili, i danni conseguenti a un incendio o a un evento naturale e causati alle prestazioni di costruzione che non potevano essere incluse nel quadro dell'assicurazione Stabili (p.es. armatura dello scavo ecc.).

Per incendio si intende: fuoco, fumo (effetto repentino e accidentale), fulmine, esplosione, caduta o atterraggio forzato di aeromobili e di veicoli spaziali o di parti di essi che se ne staccano.

Per eventi naturali si intende: piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h che sradica alberi e scoperchia i tetti delle case nelle immediate vicinanze), grandine, valanghe, pressione della neve, caduta di massi, frane e scoscendimenti di terreno.

Non sono assicurate:

- le differenze di copertura risultanti da una sottoassicurazione nel quadro dell'assicurazione Stabili, per esempio un aumento del valore dello stabile in seguito ai lavori;

A2 Oggetto dell'assicurazione	1. Prestazioni di costruzione	<ul style="list-style-type: none"> • le pretese risultanti da una violazione di un obbligo contrattuale o da una frode assicurativa nel quadro dell'assicurazione Stabili; • le franchigie dell'assicurazione Stabili prescritte legalmente o convenute contrattualmente. <p>Sono assicurate le prestazioni di costruzione, compresi i materiali e gli elementi di costruzione se rientrano nella somma d'assicurazione.</p> <p>Salvo convenzione contraria, è assicurata l'opera nella sua totalità, per gli stabili l'opera «chiavi in mano».</p>
	2. Spese di localizzazione del danno, di sgombero, di decontaminazione, e di demolizione e ricostruzione	<p>Sono assicurate fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta nella polizza le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • necessarie alla localizzazione del danno. <i>Le spese di localizzazione di un difetto non ne fanno parte;</i> • necessarie allo sgombero dal luogo del sinistro dai detriti delle cose assicurate e al loro trasporto fino al deposito più vicino; • di decontaminazione del suolo e delle acque antincendio (in ragione di decisioni di diritto pubblico); • di demolizione e di ricostruzione di parti non danneggiate dell'opera, nella misura in cui essa permetta la riparazione di prestazioni di costruzione danneggiate; <p>purché siano riconducibili a un incidente di costruzione assicurato ai sensi dell'art. A1, cifra 1 CGA o a un atto di vandalismo ai danni delle prestazioni di costruzione ai sensi dell'art. A1, cifra 3 CGA, e che siano necessarie per il ripristino. Questa copertura assicurativa interviene anche sussidiariamente a un'assicurazione Incendio ed eventi naturali nel quadro della copertura secondo l'art. A1, cifra 4 CGA. La Vaudoise subentra solo quando le prestazioni di tale assicurazione sono esaurite.</p> <p><i>Non sono assicurate le spese di pulizia, di detossicazione, di decontaminazione, di rimozione, di disinfezione e/o qualsiasi atto ordinato da un'autorità in relazione a un'epidemia o a una pandemia.</i></p>
	3. Coperture complementari	<p>Sono assicurati unicamente in virtù di una condizione particolare al primo rischio, fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta nella polizza, i danni e le spese assicurati dalle coperture complementari descritte agli artt. A9 (copertura complementare combinata) e A10 (estensioni di copertura) CGA per i rischi che vi sono esplicitamente menzionati.</p>
A3 Interessi assicurati		<p>L'assicurazione copre i deterioramenti o le distruzioni risultanti da incidenti di costruzione impreveduti ai sensi dell'art. A1, cifra 1 CGA che, secondo la legislazione o le norme SIA, sono a carico del committente, dei suoi mandatari (architetti, ingegneri ecc.) e delle aziende partecipanti al cantiere, compresi i subappaltatori, nella misura in cui le loro prestazioni siano comprese nella somma d'assicurazione.</p>
A4 Somme d'assicurazione	1. Copertura di base: prestazioni di costruzione	<p>La somma d'assicurazione deve corrispondere al costo totale previsto dei lavori di costruzione, rinnovamento e montaggio, compresi gli onorari per la pianificazione e la conduzione dei lavori, come pure le prestazioni del committente stesso sulla base del costo dei materiali di costruzione e delle consuete tariffe del settore.</p> <p>La somma d'assicurazione corrisponde dunque alle prestazioni di costruzione secondo il Codice dei costi di costruzione (CCC), capitoli 1-4, compresi gli onorari e l'IVA.</p>
	2. Coperture complementari al primo rischio	<p>Le somme d'assicurazione delle coperture complementari ai sensi dell'art. A2, cifra 3 CGA sono pattuite per convenzione particolare al primo rischio; non può verificarsi una sottoassicurazione.</p>

A5 Prestazioni della Vaudoise

1. Base di calcolo

Se tutta o una parte della somma d'assicurazione è stata utilizzata per pagamenti di sinistri, per sinistri non ancora verificatisi lo stipulante può richiederne la ricostituzione versando un premio complementare da convenire.

Le convenzioni in materia di prezzi stipulate nel contratto aziendale costituiscono la base di calcolo dell'indennizzo.

I lavori di ripristino effettuati dagli imprenditori assicurati e coinvolti nel verificarsi del danno sono indennizzati al prezzo di costo.

2. Prestazioni di costruzione

In caso di danneggiamento o di distruzione di prestazioni di costruzione ai sensi dell'art. A2, cifra 1 CGA, la Vaudoise corrisponde le spese necessarie per ripristinare la situazione immediatamente precedente il sinistro, ma al massimo la somma d'assicurazione convenuta.

3. Spese di sgombero

La Vaudoise rimborsa, fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta al primo rischio, le spese di localizzazione del danno, di sgombero, di decontaminazione, e di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. A2, cifra 2 CGA.

4. Coperture complementari

In caso di deterioramento o di distruzione di cose assicurate secondo l'art. A2, cifra 3 CGA, la Vaudoise rimborsa quanto segue.

- In caso di danno totale: il valore attuale delle cose immediatamente prima del sinistro. Si parla di danno totale quando le spese di ripristino eccedono il valore attuale della cosa danneggiata. Per valore attuale si intende il valore a nuovo, previa deduzione del deprezzamento dovuto agli anni e/o all'usura;
- In caso di danno parziale: le spese di ripristino (per le merci, tutt'al più il prezzo corrente);

al massimo però la somma d'assicurazione convenuta al primo rischio.

5. Sotto-assicurazione

Se, nel quadro di un sinistro, la Vaudoise constata che i costi di costruzione prevedibili sono superiori alla somma d'assicurazione convenuta nel contratto in misura maggiore al 10%, il danno viene indennizzato solo per il rapporto esistente tra la somma d'assicurazione convenuta e i costi di costruzione prevedibili.

Per le coperture complementari assicurate mediante convenzione particolare, la Vaudoise rinuncia a invocare una sottoassicurazione.

A6 Franchigia

La franchigia convenuta nella polizza è dedotta da ogni indennizzo versato.

Se, per uno stesso evento, un danno concerne diverse cose o spese, la franchigia viene considerata una sola volta. Se sono state convenute diverse franchigie, sarà preso in considerazione l'importo più alto.

La Vaudoise subentra in caso di sinistro solo nella misura in cui le pretese oltrepassino la franchigia convenuta.

A7 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione.

1. Minusvalenza

Un'eventuale minusvalenza risultante dal ripristino, come pure da danni dovuti a una riparazione o a un ripristino inappropriati.

2. Modifiche della modalità di costruzione

Le spese supplementari causate da modifiche della modalità di costruzione o da miglioramenti apportati in occasione del ripristino (p.es. misure di messa in sicurezza degli scavi adottate in un secondo tempo).

3. Danni verificatisi o causati gradualmente	<i>I danni la cui causa è riconducibile a un effetto graduale, come assestamenti, usura, ruggine, deformazione, polvere, fuliggine, gas, vapori, un tasso di umidità troppo elevato, a meno che l'effetto graduale non sia conseguenza di un incidente di costruzione ai sensi dell'art. A1, cifra 1 CGA.</i>
4. Spese che in ogni caso avrebbero dovuto essere sostenute	<i>Le spese supplementari in caso di sinistro, nella misura in cui esse avrebbero dovuto in ogni caso essere sostenute se i lavori fossero stati eseguiti dall'inizio a regola d'arte.</i>
5. Prestazioni di costruzione realizzate inutilmente	<i>Le spese per prestazioni di costruzione realizzate inutilmente, le spese causate dall'abbandono di trivellazioni o spingi tubo (spese di smantellamento, spese di ripristino), nonché le spese o le spese supplementari dovute a divergenze dal tracciato previsto o alla presenza di ostacoli al momento di trivellazioni o spingi tubo.</i>
6. Influssi atmosferici normali	<i>I danni dovuti a influssi atmosferici normali, tenuto conto della stagione e delle condizioni locali, comprese le fessurazioni riconducibili a effetti termici o a sovraccarichi (p.es. dilatazioni).</i>
7. Influssi atmosferici eccezionali	<i>I danni dovuti a influssi atmosferici eccezionali se le parti coinvolte nella costruzione non hanno adottato misure adeguate che era ragionevole attendersi per prevenire i danni.</i>
8. Danni causati dall'utilizzo delle cose assicurate	<i>I danni causati dall'utilizzo delle cose assicurate e che non sono dunque legati all'attività di costruzione, anche se la ricezione dell'opera o della parte dell'opera non è ancora avvenuta.</i>
9. Danni che devono essere sopportati dall'assicuratore responsabilità civile di una parte coinvolta nella costruzione	<i>I danni che devono essere sopportati dall'assicuratore responsabilità civile di una parte coinvolta nella costruzione dell'opera i cui interessi sono parimenti coperti dal presente contratto. Nel quadro delle presenti condizioni, la Vaudoise anticipa tuttavia la prestazione dovuta dall'assicuratore responsabilità civile, nella misura in cui l'avente diritto ceda i suoi diritti alla Vaudoise fino a concorrenza dell'anticipo accordato. Se la prestazione dell'assicuratore responsabilità civile non raggiunge l'anticipo versato, la persona assicurata al beneficio dell'assicurazione Lavori di costruzione non deve, nel quadro delle presenti condizioni, rimborsare la differenza tra la prestazione dell'assicuratore responsabilità civile e l'anticipo versato dalla Vaudoise.</i>
10. Danni che devono essere sopportati da altri assicuratori	<i>I danni che devono essere presi a carico da altri assicuratori cose (p.es. stabili, inventario, tecnica, montaggio). Se l'altro assicuratore rifiuta la copertura e si è verificato un danno che dà diritto a un indennizzo in virtù del presente contratto, la Vaudoise anticipa la prestazione dovuta dall'altro assicuratore, nella misura in cui l'avente diritto ceda i suoi diritti alla Vaudoise fino a concorrenza dell'anticipo accordato.</i>
11. Difetti	<p><i>Le spese sostenute per rimediare a difetti. In genere sono considerati difetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>la semplice mancanza di tenuta stagna o la permeabilità del calcestruzzo, a meno che non sia conseguenza di un incidente di costruzione ai sensi dell'art. A1, cifra 1 CGA;</i> • <i>la mancanza di tenuta stagna di canalizzazioni e condutture, come pure le divergenze dal tracciato previsto;</i> • <i>le formazioni di fessurazioni che non sono conseguenza di un incidente di costruzione ai sensi dell'art. A1, cifra 1 CGA;</i> • <i>i danni dovuti a un assestamento che non sono conseguenza di un incidente di costruzione ai sensi dell'art. A1, cifra 1 CGA;</i> • <i>pendenze insufficienti, cedimenti o sollevamenti, come pure deformazioni orizzontali di condutture o canalizzazioni;</i>

- la realizzazione errata di opere di sostegno a scavi rispetto al progetto;
- la portata insufficiente o inferiore alle attese dei pali, il loro abbassamento/sollevamento dovuto, per esempio, a vibrazioni o ad altre cause.

Se tuttavia un difetto comporta un incidente di costruzione ai sensi dell'art. A1, cifra 1 CGA, la Vaudoise prende a carico il danno previa deduzione delle spese che, anche senza il danno, avrebbero dovuto essere sostenute per l'eliminazione del difetto.

12. Difetti estetici

Le spese che insorgono per eliminare i difetti estetici, ossia i difetti che disturbano l'occhio ma che non pregiudicano la funzionalità dell'opera o della parte dell'opera, anche quando sono conseguenza di un evento che dà diritto a un indennizzo, come (elenco non esaustivo): macchie di pittura, di intonaco o di calcestruzzo, sbavature di latte di cemento, differenze di colore o di struttura, angoli rovinati nel calcestruzzo o nelle piastrelle, corrosione degli elementi della facciata e delle finestre, nidi di ghiaia (incl. il calcestruzzo a vista).

13. Rigature, macchie, tag e graffiti

Le rigature, le macchie di qualsiasi genere, i tag e i graffiti, salvo convenzione contraria.

14. Pene convenzionali

Le pene convenzionali per l'inosservanza dei termini di esecuzione e di fornitura o di altri impegni.

15. Danni patrimoniali

I danni patrimoniali (p.es. guadagni mancati, interessi), salvo convenzione contraria.

16. Perdite di dati informatici

I danni dovuti a modifiche o perdite di sistemi d'esercizio o di dati informatici che non sono conseguenza diretta di un deterioramento o di una distruzione del supporto di informazioni (p.es. pirateria, errore di manipolazione, virus, vermi informatici).

17. Siti contaminati

I danni in relazione con siti contaminati. Sono considerati siti contaminati i depositi esistenti di rifiuti e l'inquinamento del suolo o delle acque. I materiali e gli elementi di costruzione contaminati di opere esistenti sono parificati ai siti contaminati.

18. Eventi bellici, terremoti e altri eventi catastrofici

I danni verificatisi in occasione di guerre, di violazioni della neutralità, di rivoluzioni, di ribellioni, di rivolte, di terremoti, di eruzioni vulcaniche, di modifiche della struttura dell'atomo, di reazioni nucleari, di radiazioni nucleari o ionizzanti, come pure i danni dovuti al disgelo del permafrost oppure allo straripamento o alla fuoriuscita delle acque di laghi artificiali di una capacità superiore ai 500'000 m³.

19. Terrorismo

I danni verificatisi in occasione di atti di terrorismo di qualsiasi natura. È considerato terrorismo qualsiasi atto di violenza o minaccia di violenza perpetrato per motivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'atto di violenza o la minaccia di violenza ha per sua natura la capacità di diffondere paura o terrore tra la popolazione o parte di essa, o di esercitare pressione su un governo od organi statali.

20. Disordini interni

I danni risultanti da disordini interni, salvo convenzione contraria. Sono considerati disordini interni gli atti di violenza contro persone o cose perpetrati in occasione di assembramenti, disordini o manifestazioni, come pure i saccheggi in tali circostanze.

Ogni parte può chiedere l'applicazione della procedura peritale extragiudiziale. A tale scopo, ciascuna parte designa un perito e i due periti scelgono un arbitro prima di avviare la valutazione del danno.

A9 Copertura complementare combinata

1. Principio

I periti determinano la causa, la gravità e le circostanze esatte del sinistro, compresi il valore a nuovo e il valore attuale dell'oggetto danneggiato immediatamente prima del sinistro, e, nella misura in cui un difetto abbia comportato l'incidente di costruzione, le spese che avrebbero dovuto essere sostenute per eliminare il difetto senza l'incidente di costruzione.

Se le constatazioni dei periti differiscono, l'arbitro decide in merito ai punti contestati nel quadro dei due rapporti.

Le constatazioni fatte dai periti nei limiti dei loro mandati sono vincolanti per le parti, a meno che non si provi che divergono manifestamente e sensibilmente dallo stato di fatto. L'onere della prova compete alla parte che afferma che queste constatazioni divergono dallo stato di fatto. Ogni parte si assume le spese del suo perito; quelle dell'arbitro sono ripartite a metà tra le parti.

Nella misura in cui sia esplicitamente convenuta nella polizza, la copertura complementare combinata comprende, fino a concorrenza della somma d'assicurazione pattuita, i danni alle cose indicate di seguito.

2. Ponteggi

Sono assicurati al primo rischio:

- i ponteggi, le puntellature, le palancole, le armature;
- le costruzioni ausiliarie;
- i baraccamenti e i container di cantiere;
- le strutture portanti di tetti provvisori;
- le centine;
- le recinzioni e le installazioni di cantiere;
- i cartelloni pubblicitari;

nella misura in cui i danni risultino direttamente da un incidente di costruzione ai sensi dell'art. A1, cifra 1 CGA e che siano a carico delle persone assicurate.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni di deformazione e i danni dovuti all'usura, come pure i danni causati a teloni, fogli di plastica, reti di protezione, altre coperture di ponteggi ecc.

In caso di sinistro, la Vaudoise rimborsa le spese per il materiale sostenute per ripristinare la situazione immediatamente precedente il sinistro, al massimo tuttavia il valore attuale. Le spese necessarie per il lavoro effettuato in occasione del montaggio e dello smontaggio, nonché per la messa a disposizione del materiale sono assicurate nel quadro della copertura di base ai sensi dell'art. A2, cifra 1 CGA se esse erano comprese nelle prestazioni assicurate.

3. Struttura portante di tetti provvisori

Sono assicurate al primo rischio le strutture portanti di tetti provvisori, nella misura in cui i danni risultino direttamente da un incidente di costruzione ai sensi dell'art. A1, cifra 1 CGA o da un atto di vandalismo ai sensi dell'art. A1, cifra 3 CGA e che siano a carico delle persone assicurate. Per tetto provvisorio si intende una protezione elaborata a regola d'arte, durevole e in grado di resistere agli influssi atmosferici (non sono considerate tetto provvisorio semplici protezioni in materiale plastico).

Restano esclusi dall'assicurazione i danni di deformazione e i danni dovuti all'usura, come pure i danni causati a teloni, fogli di plastica, reti di protezione e altre coperture.

In caso di sinistro, la Vaudoise rimborsa le spese per il materiale sostenute per ripristinare la situazione immediatamente precedente il sinistro, al massimo tuttavia il valore attuale. Le spese necessarie per il lavoro effettuato in occasione del montaggio e dello smontaggio, nonché per la messa a disposizione del materiale sono assicurate nel quadro della copertura di base ai sensi dell'art. A2, cifra 1 CGA se esse erano comprese nelle prestazioni assicurate.

4. Attrezzi, apparecchi e macchine da costruzione

Sono assicurati al primo rischio gli attrezzi, gli apparecchi e le macchine da costruzione, *a eccezione degli oggetti a propulsione autonoma e degli oggetti flottanti, delle gru, dei veicoli a motore, delle aeronavi e delle macchine per la costruzione di tunnel e gallerie*, nella misura in cui i danni risultino direttamente da un incidente di costruzione ai sensi dell'art. A1, cifra 1 CGA e che siano a carico delle persone assicurate.

Restano esclusi dall'assicurazione:

- *gli incidenti dovuti a una causa interna, in particolare i danni dovuti alla rottura, alla deformazione o all'usura, indipendentemente dalla loro causa (come influssi derivanti inevitabilmente dal genere di esercizio o di trasporto, da un uso esagerato, dal gelo, dalla mancanza d'acqua, di olio o di lubrificante)*. I danni dovuti a una collisione, al rovesciamento o alla caduta sono tuttavia coperti se sono conseguenza di tali incidenti;
- *i danni dovuti all'utilizzo degli oggetti da parte di persone non qualificate o che non hanno ricevuto la formazione prescritta dalle autorità;*
- *i danni dovuti a vizi e difetti che erano noti o che avrebbero dovuto essere noti alle persone assicurate o ai loro organi;*
- *i danni verificatisi in occasione del mantenimento in servizio di una cosa assicurata dopo un sinistro, ma prima della fine della riparazione definitiva e della ripresa dell'esercizio normale;*
- *i danni a cucchiali, scodelle, benne, ganci, rotelle e pneumatici*. Questi danni sono tuttavia coperti se si verificano in correlazione con un danno assicurato che colpisce gli oggetti stessi.

5. Terreni da edificare e circostanti

Sono assicurate al primo rischio le spese necessarie per ripristinare terreni da edificare e circostanti che non fanno parte delle prestazioni di costruzione assicurate, nella misura in cui i danni risultino direttamente da un incidente di costruzione ai sensi dell'art. A1, cifra 1 CGA o da un atto di vandalismo ai sensi dell'art. A1, cifra 3 CGA, e che siano a carico delle persone assicurate. Questa copertura assicurativa interviene anche subsidiariamente a un'assicurazione Incendio ed eventi naturali (I/DN) nel quadro della copertura secondo l'art. A1, cifra 4 CGA. La Vaudoise subentra solo quando le prestazioni di tale assicurazione sono esaurite.

Questa copertura si estende all'area del cantiere.

Restano escluse dall'assicurazione le opere esistenti, come stabili, muri di sostegno, strade e canalizzazioni.

6. Opere esistenti

Sono assicurate al primo rischio le opere esistenti appartenenti al progetto di costruzione designato nella polizza, gli stabili, le opere e i fondi che rientrano in tale progetto, come pure le opere appartenenti al committente o alle persone che vivono in comunione domestica con lui, nella misura in cui i danni risultino direttamente da un incidente di costruzione ai sensi dell'art. A1, cifra 1 CGA e che siano a carico delle persone assicurate.

A10 Estensioni di copertura

7. Mobilio

Restano esclusi dall'assicurazione:

- *le fessurazioni semplici e le fessurazioni che causano difetti nell'impermeabilità. Sono tuttavia assicurate le fessurazioni che comportano la demolizione o la riparazione inevitabile di una parte dell'opera per ragioni statiche;*
- *i danni causati al mobilio (beni mobili non considerati come appartenenti allo stabile o come installazioni di quest'ultimo);*
- *le materie ausiliarie e d'esercizio che non sono elementi di costruzione (combustibili, lubrificanti, merci ecc.);*
- *danni causati agli allestimenti e alle decorazioni artistiche (stucchi, affreschi ecc.).*

Sono assicurati al primo rischio i beni mobili in opere esistenti, nella misura in cui i danni risultino direttamente da un incidente di costruzione ai sensi dell'art. A1, cifra 1 CGA e che siano a carico delle persone assicurate.

Restano esclusi dall'assicurazione:

- *i valori pecuniari, ossia contanti e biglietti di banca, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di riserve, lingotti o merce), monete e medaglie, pietre preziose e perle;*
- *gli oggetti di valore e gli oggetti d'arte, i gioielli, le pellicce e i francobolli, gli oggetti considerati antichi;*
- *i danni causati progressivamente ai beni mobili dichiarati dalle intemperie, dalla temperatura, dal fumo, dalla polvere, dalla fuliggine, da gas, da vapori o da scosse;*
- *i veicoli a motore, le aeronavi, i rimorchi, le motociclette, i ciclomotori, le roulotte, i camper, i natanti e le biciclette, compresi i loro accessori;*
- *il mobilio appartenente agli imprenditori e ai subappaltatori coinvolti nella costruzione.*

Nella misura in cui le estensioni di copertura menzionate di seguito siano esplicitamente convenute nella polizza, la copertura complementare combinata ai sensi dell'art. A9 CGA si estende anche ai danni e alle spese seguenti, fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per l'estensione di copertura in questione.

1. Assicurazione dei danni dovuti ai ritardi di costruzione e alle interruzioni dell'esercizio

Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre le perdite di rendimento e le spese supplementari effettive per le nuove costruzioni o trasformazioni/estensioni:

- se il progetto di costruzione assicurato è danneggiato o distrutto in seguito a un incidente di costruzione ai sensi dell'art. A1, cifra 1 CGA o a un atto di vandalismo ai sensi dell'art. A1, cifra 3 CGA e non può pertanto essere messo in esercizio entro i termini previsti;
- se gli stabili, parti di stabili esistenti o interessati dai lavori di costruzione, le installazioni tecniche o le installazioni d'esercizio situate in tali stabili sono danneggiati o distrutti in seguito a un incidente di costruzione ai sensi dell'art. A1, cifra 1 CGA o a un atto di vandalismo ai sensi dell'art. A1, cifra 3 CGA e non possono pertanto essere messi in esercizio entro i termini previsti, oppure se gli stabili e le installazioni esistenti sono diventati parzialmente o totalmente inutilizzabili.

Prestazioni assicurative

a) Perdita di rendimento

La perdita di rendimento è data dalla differenza tra il reddito realizzato nel corso della durata della garanzia e quello previsto senza l'interruzione risultante

- dalla vendita dell'insieme delle merci commercializzate o prodotte;
- dalle prestazioni fornite;
- dalla locazione degli immobili in questione;

dedotte le spese risparmiate e le penali dovute al committente.

b) Spese supplementari

Le spese supplementari effettive necessarie per mantenere l'immobile o l'esercizio al livello previsto (come se il danno non si fosse verificato) nel corso della durata dell'interruzione e sostenute dall'avente diritto nell'attuazione del suo obbligo di contenere il danno, dedotti i costi risparmiati e le penali dovute al committente. Si tratta di:

- spese supplementari per le misure di costruzione adottate per poter utilizzare lo stabile nelle condizioni precedenti;
- spese di installazione in altri locali e/o siti provvisori;
- spese legate all'utilizzo di installazioni e/o di equipaggiamenti di terzi;
- spese di spostamento e di trasferimento delle attività;
- spese per il personale per le ore supplementari, il lavoro domenicale, nei giorni festivi o notturno.

c) Spese speciali d'intesa con la Vaudoise

- Spese necessarie per accelerare i lavori di costruzione, nella misura in cui essi possano contribuire a ridurre i danni;
- Spese di riduzione del danno per il mantenimento della produzione al livello esistente.

Durata della garanzia e periodo di carenza/franchigia

L'assicurazione copre i danni economici nel corso della durata della garanzia convenuta, ossia dal verificarsi del sinistro alla ripresa della produzione, alla rimessa in servizio o alla ripresa del possesso degli stabili, dei locali o delle installazioni tecniche danneggiati dall'incidente di costruzione, al massimo tuttavia la durata della garanzia convenuta nella polizza. Salvo esplicita convenzione contraria, la durata della garanzia è dodici mesi.

Salvo esplicita convenzione contraria, il periodo di carenza è di sette giorni. *I ritardi inferiori al periodo di carenza sono esclusi dall'assicurazione.*

Se la durata dell'interruzione è superiore al periodo di carenza, il danno è ripartito sulla durata totale dell'interruzione; la parte proporzionale relativa al periodo di carenza non è coperta.

Se il periodo di carenza è sostituito da una franchigia, quest'ultima è dedotta dall'indennizzo indipendentemente dalle altre franchigie convenute.

Somma d'assicurazione

La somma d'assicurazione è fissata al primo rischio.

Interessi coperti

In deroga parziale all'art. A3 CGA e nel quadro dell'assicurazione complementare combinata, questa estensione di copertura copre gli interessi del solo committente.

Limitazioni dell'estensione della copertura

I danni causati dagli elementi elencati di seguito non sono assicurati:

- *immissioni ed emissioni come il rumore, le vibrazioni, la polvere ecc. devono essere messe in preventivo nel quadro dei lavori;*
- *le circostanze senza alcun legame di causalità con l'incidente di costruzione imprevisto assicurato;*
- *le lesioni corporali;*
- *le disposizioni di diritto pubblico;*
- *gli ingrandimenti delle installazioni o le innovazioni effettuate dopo il caso di sinistro;*
- *le spese di finanziamento e la mancanza di capitali, anche se provocate dal danno materiale o dall'interruzione;*
- *i guasti o i danni alle macchine di cantiere, alle macchine da costruzione, agli strumenti o alle installazioni di costruzione;*
- *i danni che si verificano dopo la ricezione dei lavori, l'inizio della produzione o dell'esercizio;*
- *la scadenza o la disdetta di contratti di leasing;*
- *le perdite di rendimento e le spese supplementari in esercizi di terzi, come pure le multe convenzionali (penali di ogni genere);*
- *i deterioramenti dei percorsi e delle vie d'accesso;*
- *le spese in relazione con la chiusura, la restrizione o la prevenzione dell'accesso, in relazione a un'epidemia o a una pandemia.*

Obblighi in caso di sinistro

In caso di evento assicurato, lo stipulante o l'avente diritto deve:

- avvertire la Vaudoise entro 48 ore e informarla in merito a un potenziale danno legato alla copertura corrispondente (con indicazione della durata del ritardo presunto e dell'ammontare del danno);
- contenere il danno durante l'interruzione. A tale scopo, la Vaudoise ha il diritto di esigere l'applicazione di tutte le disposizioni che le sembrano appropriate e di esaminare le misure adottate;
- avvertire la Vaudoise della ripresa del cantiere o dell'esercizio interessato dal danno;
- garantire alla Vaudoise e ai periti la possibilità di condurre un'inchiesta sulla causa e sulla portata del sinistro. A tale scopo, lo stipulante deve presentare, su richiesta della Vaudoise e a proprie spese, i documenti necessari per la valutazione del danno (come i piani di rete, i programmi di lavoro, i controlli dello stato dell'avanzamento dei lavori ecc.).

In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Vaudoise può rifiutare le prestazioni se la persona assicurata non dimostra di non essere responsabile di quanto accaduto.

Valutazione del danno

L'ammontare del danno dovuto all'interruzione è valutato di principio alla fine della durata della garanzia. Di comune accordo, il pagamento dei sinistri può già incominciare nel corso della durata della garanzia.

L'avente diritto può presentare la prova dell'ammontare delle pretese per i sinistri (p.es. dimostrazione dei redditi possibili sotto forma di contratti di vendita e di affitto). Se l'esercizio non viene ripreso dopo il sinistro, sono indennizzate solo le perdite di rendimento e le spese supplementari risultanti effettivamente dal sinistro.

Obblighi nel corso della durata della costruzione

Su richiesta della Vaudoise, lo stipulante consegna rapporti aggiornati regolarmente o i programmi dei lavori dai quali emerge lo stato di avanzamento della costruzione e del montaggio. Se il rischio iniziale subisce importanti cambiamenti, lo stipulante deve informarne tempestivamente la Vaudoise, segnatamente in caso di:

- cambiamento a livello di tempistica;
- cambiamento, modifica o estensione del progetto assicurato;
- deroghe rispetto alle condizioni di costruzione e di esercizio prescritte, della messa in servizio e della procedura di test;
- cambiamento di interesse dello stipulante (p.es. cessazione dell'attività, liquidazione o fallimento).

2. Spese supplementari dovute a un sinistro

Conformemente all'art. A5, cifra 1 CGA, le convenzioni stipulate nel contratto aziendale servono da base per il calcolo dell'indennizzo. In deroga alle presenti condizioni contrattuali, sono assicurate anche altre spese di costruzione imprescindibili e necessarie per ripristinare lo stato immediatamente precedente il verificarsi di un sinistro risultante da un incidente di costruzione ai sensi dell'art. A1, cifra 1 CGA o da un atto di vandalismo ai sensi dell'art. A1, cifra 3 CGA. Ne fanno parte:

- le spese supplementari per lavori a regia;
- le spese supplementari per le ore supplementari, il lavoro nel fine settimana, i giorni festivi e il lavoro notturno;
- le spese supplementari di trasporto espresso o aereo;

nella misura in cui esse debbano essere sostenute per riparare un danno che dà diritto a un indennizzo in virtù del presente contratto.

Non sono assicurate:

- *le misure adottate per rispettare le scadenze convenute inizialmente;*
- *le spese supplementari in relazione con un'epidemia o una pandemia.*

In caso di sinistro, la Vaudoise si riserva il diritto di richiedere offerte per i lavori summenzionati.

Le pene convenzionali ai sensi dell'art. A7, cifra 14 CGA restano escluse da questa estensione di copertura.

3. Rigature dei vetri

In deroga all'art. A7, cifra 13 CGA, sono assicurati al primo rischio le rigature e i danni causati da lavori di levigatura dei vetri (finestre, rivestimenti di facciate in vetro, pareti di vetro), nella misura in cui le condizioni poste dalle direttive dell'Istituto svizzero del vetro nella costruzione (SIGAB) siano soddisfatte, e i provvedimenti necessari per la protezione e la salvaguardia di tali vetri siano adottati e garantiti, segnatamente al momento della pulizia, per la quale va rispettata la direttiva SIGAB 102.

I danni concernenti rigature dei vetri sono valutati e liquidati sulla base delle direttive SIGAB.

Questa copertura è valida esclusivamente per le prestazioni di costruzione assicurate ai sensi dell'art. A2, cifra 1 CGA e per i vetri delle opere esistenti secondo l'art. A9, cifra 6 CGA, nella misura in cui tali danni risultino direttamente da un incidente di costruzione ai sensi dell'art. A1, cifra 1 CGA o da un atto di vandalismo ai sensi dell'art. A1, cifra 3 CGA.

A11 Prolungamento della copertura dopo la fine dei lavori (manutenzione)

4. Danni causati dai graffiti

In deroga parziale all'art. A7, cifre 12 e 13 CGA, sono assicurati al primo rischio i danni causati dai graffiti a prestazioni di costruzione assicurate ai sensi dell'art. A2, cifra 1 CGA, a condizione che siano state adottate misure di protezione appropriate per prevenirli (p.es. erezione di una recinzione attorno al cantiere e/o sorveglianza da parte di un'agenzia di sicurezza) e che tali danni siano conseguenza diretta di atti dolosi di terzi ai sensi dell'art. A1, cifra 3 CGA.

Sussiste danno materiale solo se la vernice non può essere rimossa con una pulizia della superficie.

Non sono assicurati i danni:

- sui muri di recinzione e di sostegno;
- riconducibili a differenze di colore dopo la pulizia;
- sull'insieme delle opere di genio civile.

5. Spese di perizia durante la garanzia

Sono assicurate al primo rischio le spese di perizia volte ad accertare se si tratti di un danno assicurato o di un difetto non assicurato.

Ai sensi dell'art. C1, cifra 3 CGA, la copertura è accordata nel corso della durata della costruzione e per due anni dopo la fine del contratto. L'assicurazione copre gli interessi del committente e quelli dello stipulante.

La Vaudoise designa il perito d'intesa con lo stipulante.

Non sono prese a carico le spese di perizia in caso di difetti evidenti o di ricorso al perito senza il consenso della Vaudoise.

6. Cose spostate sul cantiere

Sono assicurati al primo rischio i danni a cose che non rientrano nelle prestazioni di costruzione e che vengono spostate all'interno del perimetro del cantiere, per esempio tramite gru, carrelli elevatori, montacarichi o veicoli a motore, nella misura in cui tali danni risultino direttamente da un incidente di costruzione ai sensi dell'art. A1, cifra 1 CGA.

Sono assicurati fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta nella polizza e per due anni dalla fine del contratto ai sensi dell'art. C1, cifra 3 CGA i danni concernenti le prestazioni di costruzione assicurate:

- legati all'esecuzione di lavori effettuati dagli imprenditori assicurati in virtù dei loro obblighi contrattuali relativi alla garanzia o
- per i quali è stato appurato che sono stati causati nel corso del periodo di costruzione e che sono riconducibili ai lavori di costruzione. L'onere della prova incombe allo stipulante.

Questa copertura si estende altresì alle spese di localizzazione del danno, di sgombero, di decontaminazione, e di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. A2, cifra 2 CGA.

Restano esclusi dalla copertura:

- i danni ai giunti, alle impermeabilizzazioni, alle isolazioni, come pure i danni che ne sono la conseguenza;
- i danni ai drenaggi e alle canalizzazioni, come pure i danni che ne sono la conseguenza;
- le fessurazioni semplici e le fessurazioni che causano difetti nell'impermeabilità. Sono tuttavia assicurate le fessurazioni che comportano la demolizione o la riparazione inevitabile di una parte dell'opera per ragioni statiche;
- i danni causati da incendi ed eventi naturali;
- le cose e le spese eventualmente assicurate tramite convenzione particolare.

B Assicurazione responsabilità civile del committente

B1 Oggetto dell'assicurazione

È assicurata la responsabilità che incombe in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile e derivante dal progetto di costruzione designato nella polizza in caso di:

- lesioni corporali (morte, ferite o altri danni alla salute di persone);
- danni materiali (distruzione, danneggiamento o perdita di cose);
- danni economici (danni valutabili in denaro) conseguenti a lesioni corporali assicurate o a danni materiali assicurati causati a una persona lesa.

B2 Persone assicurate

L'assicurazione copre la responsabilità civile:

1. Stipulante

dello stipulante in quanto committente del progetto di costruzione designato nella polizza e proprietario del relativo terreno.

Se lo stipulante è una società di persone (p.es. una società in nome collettivo), una comunione di proprietari in comune (p.es. una comunione ereditaria) o se ha stipulato l'assicurazione per conto di terzi (p.es. in quanto architetto o imprenditore generale), i soci, i membri della comunità o le altre persone che beneficiano dell'assicurazione hanno gli stessi diritti e obblighi dello stipulante;

2. Dipendenti e altri ausiliari dello stipulante

dei dipendenti e altri ausiliari dello stipulante (a eccezione degli imprenditori e degli indipendenti ai quali lo stipulante fa ricorso, come imprenditori edili, architetti, ingegneri civili, geologi, subappaltatori ecc.), nell'adempimento dei loro obblighi contrattuali o professionali in relazione con l'opera assicurata e il fondo corrispondente;

3. Proprietario

del proprietario o di chi gode unicamente di un diritto reale limitato sul terreno da edificare e/o sullo stabile, quando lo stipulante è solo committente e non proprietario del terreno e/o dello stabile facente parte dell'opera assicurata (p.es. diritto di superficie, allestimenti effettuati da locatari);

4. Proprietario del terreno

del proprietario del terreno su cui sussiste un diritto di passo motorizzato o pedonale in virtù di un contratto di servitù, per danni in relazione con la costruzione dell'opera sul suo terreno (condutture, canali, passaggi ecc.).

Questa copertura è limitata alla parte di indennizzo eccedente la somma d'assicurazione dell'assicurazione che tale proprietario ha stipulato per la responsabilità civile che gli incombe legalmente in virtù della proprietà del terreno (assicurazione complementare). Questa restrizione decade se non esiste alcuna assicurazione di responsabilità civile di questo genere per il terreno in questione.

5. Precisazione

Quando la polizza o le CGA menzionano lo «stipulante», intendono sempre le persone di cui all'art. B2, cifra 1 CGA, comprese le società e le istituzioni assicurate nel contratto (p.es. le filiali). L'espressione «persone assicurate» comprende invece tutte le persone designate all'art. B2, cifre 1-4 CGA.

B3 Prestazioni della Vaudoise

1. Principio

Le prestazioni della Vaudoise consistono nel versamento degli indennizzi dovuti in caso di pretese fondate e nella difesa delle persone assicurate contro le pretese infondate. Esse comprendono anche gli interessi sul danno e gli interessi di mora, le spese di contenimento del danno, le spese di perizia e legali, le spese giudiziarie, d'arbitrato e di mediazione, nonché le spese di prevenzione di danni, le altre spese (p.es. le ripetibili accordate alla controparte) e sono limitate dalla somma d'assicurazione o da un limite inferiore fissato nella polizza, rispettivamente nelle condizioni contrattuali, dedotta la franchigia convenuta.

B4 Franchigie

2. Somma d'assicurazione

La somma d'assicurazione è una garanzia unica per tutta la durata del contratto. È pagata al massimo una volta per l'insieme dei danni, delle spese di prevenzione di danni e delle altre spese eventualmente assicurate e resesi necessarie nel corso della durata del contratto.

1. Principio

La Vaudoise si occupa della gestione di un sinistro solo nella misura in cui le pretese oltrepassino la franchigia convenuta.

2. In caso di lesioni corporali

In caso di lesioni corporali, non è applicabile alcuna franchigia.

3. In caso di danni materiali e di spese di prevenzione di danni

In caso di danni causati da:

- lavori di demolizione, di battitura, di vibratura e di spietramento;
- lavori di scavo su pendenze superiori al 25%;
- lavori di scavo di oltre 6 metri di profondità;
- lavori di scavo con una parete chiodata;
- un abbassamento della falda freatica;
- lavori di sottostruttura, di sottomurazione, di spingi tubo e con palancole;

lo stipulante assume una franchigia di CHF 5'000 per particella catastale di terzi, ma al minimo la franchigia convenuta nella polizza.

In caso di altri danni materiali e di spese di prevenzione di danni, lo stipulante sopporta la franchigia convenuta nella polizza una sola volta per tutti i danni verificatisi nel corso della durata del contratto.

4. In caso di danni economici puri

In caso di danni economici puri, lo stipulante assume una franchigia del 10% dell'importo del danno, ma al minimo CHF 5'000. Se nella polizza è stata definita una franchigia più alta, viene applicata quest'ultima.

B5 Esclusioni

Non sono assicurate le pretese e le responsabilità seguenti:

1. Stipulante

Le pretese avanzate dallo stipulante, come pure le pretese per i danni di cui è vittima lo stipulante stesso.

2. Comunione domestica

Le pretese del coniuge o del partner registrato dello stipulante, come pure quelle delle persone che vivono in comunione domestica con la persona assicurata responsabile.

3. Danni economici

Le pretese per danni economici che non risultano da una lesione corporale assicurata né da un danno materiale assicurato e causato alla persona lesa.

4. Crimine o delitto

La responsabilità dell'autore per danni causati in occasione di un crimine o di un delitto intenzionale.

5. Responsabilità contrattuale

Le pretese sulla base di una responsabilità contrattuale eccedente le prescrizioni legali.

6. Inadempienza di obblighi assicurativi

Le pretese derivanti dall'inadempienza di obblighi assicurativi legali o contrattuali.

7. Danni concernenti il progetto di costruzione

Le pretese per danni concernenti il progetto di costruzione designato nella polizza, come pure gli stabili/le opere che ne fanno parte, compresi i beni mobili (veicoli inclusi) all'interno e i fondi a essi appartenenti.

Sono tuttavia assicurate le pretese per i danni provocati a condutture, tubi, canali, camere ecc. appartenenti a terzi e iscritti al registro fondiario con una servitù o indicati in un catasto ufficiale, a condizione che l'imprenditore incaricato abbia consultato i piani e si sia informato sul loro tracciato o sulla loro collocazione sotterranea esatta presso servizi competenti prima di procedere ai lavori al suolo. Il terreno deve essere sondato per confermare le posizioni. Questo dovere di consultazione viene meno se ingegneri o architetti partecipanti al progetto o la direzione lavori si sono procurati le indicazioni corrispondenti oppure le hanno messe a disposizione.

Sono considerate appartenenti a terzi le condutture e le installazioni di terzi situate sulla particella ma che non servono il progetto assicurato/la particella assicurata, come pure le condutture e le installazioni di terzi situate sulla particella e che servono il progetto assicurato, fino ai contatori o ad altri armadi o quadri di distribuzione (comunicazione, multimedia, internet, elettricità, gas, teleriscaldamento ecc.).

Non sono assicurate:

- *i danni causati ai tubi vuoti e alle condutture la cui posizione non è stata cercata precedentemente, come pure i danni che ne risultano;*
 - *i danni alle parti di condutture sulle quali, conformemente al contratto, un'attività è stata svolta o avrebbe dovuto essere svolta. Lo sgombero è considerato un'attività svolta sulle condutture.*
- Questa esclusione non si applica ai danni alle condutture che non sono oggetto di attività definite contrattualmente, anche se tali condutture sono immediatamente adiacenti alle parti sulle quali è svolta l'attività.

8. Detentore e utilizzatore di veicoli a motore, cicli, natanti e aeronavi

La responsabilità in qualità di detentore e/o risultante dall'utilizzo di veicoli a motore e di cicli soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi della legislazione stradale svizzera e di rimorchi o veicoli trainati, come pure la responsabilità in qualità di detentore o risultante dall'utilizzo di natanti e aeronavi.

Resta tuttavia assicurata la responsabilità risultante dall'utilizzo di droni per i quali non esiste un obbligo legale di stipulare un'assicurazione responsabilità civile.

9. Danni materiali verificatisi o causati progressivamente

Le pretese per danni a cose verificatisi o causati progressivamente, per esempio dall'effetto prolungato del fumo, della polvere, della fuliggine, del gas, del vapore, di liquidi o di vibrazioni, a meno che tale effetto prolungato non sia imputabile a un evento repentino e impreveduto.

10. Danni prevedibili

La responsabilità civile per danni che le persone assicurate dovevano attendersi con un elevato grado di probabilità, per esempio il danneggiamento del suolo, comprese le strade e le piste pedonali, provocato dal transito di persone e di veicoli o dal deposito di detriti, di materiale e di apparecchi. Vale lo stesso per i danni che l'esperienza dovrebbe suggerire siano inevitabili in considerazione del metodo di costruzione scelto, per esempio gli assestamenti e/o le fessurazioni provocati dall'abbassamento della falda freatica, dai lavori di sottostruttura, dalla collocazione e dalla rimozione di palancole, gli spostamenti causati da tiranti d'ancoraggio e ancoraggi passivi ecc.

Sono parimenti considerati prevedibili i danni il cui verificarsi è stato implicitamente accettato con la scelta di un determinato metodo di lavoro al fine di contenere i costi, accelerare i lavori o evitare perdite pecuniarie (p.es. la rinuncia alla protezione dello scavo).

	11. Opere e stabili contigui	<i>Sulle opere e gli stabili contigui, come pure nei casi di proprietà per piani, le semplici formazioni di fessurazioni, nonché le fessurazioni all'origine di difetti nell'impermeabilità. Sono tuttavia assicurate le fessurazioni che comportano la demolizione o la riparazione inevitabile di una parte dell'opera per ragioni statiche.</i>
	12. Cose affidate, prese in affitto o in locazione	<i>Le pretese per danni a cose prese o ricevute da una persona assicurata per essere utilizzate, lavorate, custodite, trasportate o per altre ragioni (p.es. in commissione o per esposizione) oppure che ha preso in affitto, in leasing o in locazione. Sono soggetti alla presente disposizione segnatamente gli stabili interi o terreni presi a carico da una persona assicurata per la durata della costruzione.</i>
	13. Cose lavorate	<i>Le pretese per danni a cose risultanti dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione di un'attività da parte di una persona assicurata (p.es. trasformazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo). Sono considerati attività ai sensi della presente disposizione l'elaborazione di progetti, la direzione lavori, le istruzioni e gli ordini impartiti, la sorveglianza e il controllo, come pure altre attività analoghe, nonché i test di funzionamento, indipendentemente da chi sia la persona che svolge tali attività.</i> Gli stabili di terzi sottoposti a lavori di sottostruttura o di sottomurazione non sono considerati cose lavorate ai sensi della presente disposizione, a meno che tali lavori non siano esplicitamente menzionati nella polizza.
	14. Pregiudizi all'ambiente	<i>I pregiudizi all'ambiente ai sensi dell'art. B8, cifra 1 CGA, con riserva della copertura prevista all'art. B8, cifra 2 CGA.</i>
	15. Siti contaminati	<i>Le pretese in relazione con siti contaminati.</i>
	16. Amianto	<i>Le pretese in relazione con l'amianto.</i>
	17. Fonti, approvvigionamento idrico	<i>Le pretese per danni dovuti alla diminuzione del flusso o al prosciugamento di fonti.</i>
	18. Eventi bellici e altri eventi catastrofici	<i>I danni verificatisi in occasione di guerre, di violazioni della neutralità, di rivoluzioni, di ribellioni, di rivolte, di modifiche della struttura dell'atomo, di reazioni nucleari, di radiazioni nucleari o ionizzanti.</i>
	19. Terrorismo	<i>I danni verificatisi in occasione di atti di terrorismo di qualsiasi natura. È considerato terrorismo qualsiasi atto di violenza o minaccia di violenza perpetrato per motivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'atto di violenza o la minaccia di violenza ha per sua natura la capacità di diffondere paura o terrore tra la popolazione o parte di essa, o di esercitare pressione su un governo od organi statali.</i>
	B6 Validità temporale	1. Principio

B7 Spese di prevenzione di danni

2. Data del danno

Si considera data del danno il momento in cui è constatato per la prima volta il danno. In caso di lesione corporale, si considera, nel dubbio, che la stessa sia avvenuta nel momento in cui la persona lesa ha consultato per la prima volta un medico riguardo ai sintomi di un danno alla salute, anche se il nesso causale viene stabilito solo in seguito. I danni verificatisi dopo la scadenza del contratto sono considerati occorsi il giorno della fine del contratto.

Per le spese di prevenzione dei danni, si considera come data del danno il momento in cui si constata per la prima volta l'imminenza del danno.

3. Danno in serie

L'insieme delle pretese che derivano da danni attribuibili alla stessa causa (p.es. diverse pretese avanzate in seguito a danni cagionati dallo stesso difetto, quali errori di concezione, di costruzione, di produzione o di istruzione, vizi o difetti di un prodotto o di una sostanza, uno stesso atto o la stessa omissione) è considerato come un solo e unico danno. Il numero delle persone lese, dei richiedenti o degli aventi diritto non è determinante.

In caso di danno in serie, tutti i danni sono considerati avvenuti nel momento in cui si è verificato il primo di essi, ai sensi della cifra 2 qui sopra. Se il primo danno di una serie si verifica prima dell'inizio del contratto, tutte le pretese legate a questa serie sono escluse dalla copertura assicurativa.

Se, in seguito a un evento imprevisto, il verificarsi di un danno corporale o materiale assicurato è imminente, l'assicurazione copre anche le spese che incombono a una persona assicurata per l'adozione di misure appropriate e immediate volte a scongiurare tale pericolo (spese di prevenzione).

A complemento dell'art. B5 CGA, non sono tuttavia assicurate:

- *le misure di prevenzione che costituiscono un'attività derivante dalla buona esecuzione del contratto, come l'eliminazione di difetti o di danni pregiudicanti lavori effettuati, nonché le spese che ne risultano;*
- *le spese per le misure adottate dopo aver scongiurato un pericolo, come l'eliminazione dei materiali difettosi e il riempimento delle installazioni, dei contenitori e delle condutture;*
- *le spese per rimediare a uno stato di fatto pericoloso ai sensi dell'art. C3 CGA;*
- *le spese di prevenzione di danni dovuti a trivellazioni profonde e a eventi causati da installazioni nucleari, veicoli a motore, natanti o aeronavi, come pure da loro pezzi o accessori;*
- *le spese derivanti dalla constatazione di fughe, di perturbazioni di funzionamento e delle cause del danno, dallo scarico e dal riempimento di installazioni, di recipienti e di condutture, nonché le spese occasionate dalla loro riparazione o trasformazione (p.es. spese di risanamento);*
- *le spese per misure di prevenzione adottate a causa della caduta di neve o della formazione di ghiaccio.*

B8 Pregiudizi all'ambiente

1. Definizione

Sono considerati pregiudizi all'ambiente:

- la perturbazione duratura dello stato dell'aria, delle acque (comprese quelle sotterranee), del suolo, della flora o della fauna quando, a causa di tale perturbazione, possono risultare o risultano effetti dannosi o altri effetti nocivi per la salute dell'uomo, i beni materiali o gli ecosistemi;
- ogni stato di fatto definito come danno all'ambiente dal diritto applicabile.

<p>B9 Proprietà per piani</p>	<p>2. Condizioni di copertura</p>	<p>Le pretese di responsabilità civile per le lesioni corporali e i danni materiali relativi a un pregiudizio all'ambiente sono assicurati solamente se questo pregiudizio è conseguenza di un evento unico, repentino, imprevisto e che esige provvedimenti immediati, quali l'annuncio alle autorità competenti, l'allarme alla popolazione, l'adozione di misure preventive o di misure atte a limitare i danni.</p>
	<p>3. Esclusioni</p>	<p><i>A complemento dell'art. B5 CGA, l'assicurazione non si estende alle pretese:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>in relazione con il ripetersi di eventi simili per quanto concerne gli effetti (p.es. occasionale infiltrazione per sgocciolamento di sostanze dannose nel suolo, scolo di sostanze liquide da recipienti mobili) e non conseguenza di un evento unico, repentino e imprevisto. Restano riservate le disposizioni ai sensi della cifra 2 qui sopra;</i> • <i>in relazione con la rigenerazione di specie o habitat protetti, con danni all'aria e alle acque non soggette a un diritto di proprietà privata, al suolo, alla flora o alla fauna (danni all'ambiente propriamente detti). Restano riservate le spese di prevenzione di danni ai sensi dell'art. B7 CGA;</i> • <i>in relazione con installazioni di deposito, di trattamento, di trasferimento o di eliminazione di residui, di altri rifiuti o di materiali riciclabili. La copertura è tuttavia accordata per installazioni che servono al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di residui o di altri rifiuti specifici dell'esercizio, oppure alla depurazione o al trattamento preventivo delle acque luride dello stipulante;</i> • <i>in relazione con siti contaminati, depositi di rifiuti e contaminazioni del suolo e delle acque che esistevano alla data di entrata in vigore del contratto.</i>
	<p>4. Obblighi</p>	<p>Le persone assicurate sono tenute a controllare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la produzione, il trattamento, la raccolta, il deposito, la pulizia e l'eliminazione di sostanze pericolose per l'ambiente si svolgano nel rispetto delle prescrizioni fissate dalla legge e dalle autorità; • le installazioni utilizzate per le attività summenzionate, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, siano sottoposte a manutenzione e tenute in servizio a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e legali, come pure ai sensi delle regolamentazioni emesse dalle autorità; • le decisioni prese dalle autorità in merito al risanamento e a misure analoghe siano messe in atto nei termini prescritti.
		<p>Se il progetto di costruzione designato nella polizza è legato a un fondo in proprietà per piani e si limita a una parte dello stabile oggetto di un diritto esclusivo, ossia l'unità di proprietà per piani, l'esclusione di cui all'art. B5, cifra 7 CGA non si applica alle pretese formulate per danni alle altre unità di proprietà per piani del fondo, alle parti dello stabile utilizzate in comune, compresi le installazioni e gli equipaggiamenti che ne fanno parte, o a fondi utilizzati in comune.</p> <p><i>Se tuttavia sono formulate pretese per danni a parti dello stabile utilizzate in comune, compresi le installazioni, gli equipaggiamenti e i fondi che ne fanno parte, l'assicurazione non copre la parte del danno corrispondente alla quota parte di proprietà detenuta dal committente in qualità di proprietario dell'unità di proprietà per piani alla quale si limita il progetto di costruzione.</i></p>

B10 Difesa giuridica in materia penale

1. Principio

Restano escluse dall'assicurazione le pretese per danni conseguenti a progetti di costruzione concernenti parti dello stabile utilizzate in comune, compresi le installazioni, gli equipaggiamenti e i fondi che ne fanno parte.

Restano inoltre riservate le esclusioni di cui all'art. B5, cifre 1 e 2 CGA.

L'assicurazione si estende anche, fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per l'estensione in questione e nel limite delle altre disposizioni contrattuali, alla protezione giuridica delle persone assicurate nel quadro dell'assicurazione responsabilità civile del committente in caso di procedura penale.

2. Estensione della copertura

Nel caso in cui un sinistro di responsabilità civile coperto derivante dall'attività assicurata ha come conseguenza l'apertura di una procedura penale giudiziaria o di polizia, la Vaudoise copre, nel quadro della somma d'assicurazione convenuta, le spese occasionate alla persona assicurata dalla procedura penale (p.es. onorari d'avvocato, spese giudiziarie, spese di perizia, ripetibili attribuite alla controparte, esclusi gli indennizzi versati per il risarcimento di danni) e le spese messe a carico della persona assicurata dalla procedura penale.

Gli oneri di carattere penale (p.es. le multe) così come le spese che figurano sulla prima notifica della multa sono tuttavia sempre a carico della persona assicurata.

3. Difesa della persona assicurata

La Vaudoise designa un avvocato incaricato di difendere la persona assicurata nella procedura avviata. La persona assicurata che si oppone alla scelta della Vaudoise può proporre lei stessa tre nomi di avvocati; la Vaudoise sceglierà uno di questi.

4. Ricorso, appello

La Vaudoise ha il diritto di rifiutare la presa a carico di un ricorso contro una condanna a una multa o l'appello contro una sentenza di prima istanza se, in considerazione dell'incerto dell'inchiesta penale o di polizia, una tale procedura è ritenuta priva di possibilità di successo.

5. Indennità giudiziarie

Le indennità giudiziarie e altre spese attribuite alla persona assicurata sono acquisite dalla Vaudoise fino a concorrenza delle sue prestazioni, se non costituiscono il rimborso di spese personali della persona assicurata o un indennizzo per procedure e spese personali.

6. Obblighi della persona assicurata

La persona assicurata è tenuta a seguire le istruzioni della Vaudoise e a portare immediatamente a sua conoscenza tutte le comunicazioni verbali o scritte relative all'inchiesta o alla procedura penale.

7. Divergenze

Se per propria decisione o contrariamente alle istruzioni della Vaudoise la persona assicurata intraprende una qualsiasi iniziativa, in particolare fa valere un mezzo di diritto senza l'accordo formale della Vaudoise, lo fa a suo rischio e a sue spese. Se però tali iniziative o mezzi di diritto hanno dato un risultato sensibilmente più favorevole, la Vaudoise rimborsa le spese che ne sono risultate, nei limiti delle disposizioni precedenti.

B11 Danni economici puri

L'assicurazione si estende altresì, fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta e nel limite delle altre disposizioni contrattuali, alla responsabilità civile in caso di danni economici risultanti da un evento imprevisto, che non rientra nello svolgimento normale dei lavori o del progetto.

Sono considerati danni economici i danni valutabili in moneta che non sono consecutivi né a una lesione corporale né a un danno materiale ai sensi dell'art. B1 CGA.

Non sono tuttavia assicurate le pretese:

- *causate da immissioni (rumori, scosse, polveri, acque inquinate, odori ecc.);*
- *risultanti dal mancato rispetto dei preventivi e delle scadenze;*
- *derivanti da danni in relazione con pregiudizi all'ambiente ai sensi dell'art. B8 CGA;*
- *avanzate dalle persone assicurate, dai partecipanti ai lavori e dai fornitori;*
- *risultanti da pene convenzionali;*
- *risultanti da danni causati da crimini o delitti commessi intenzionalmente, oppure dal mancato rispetto intenzionale delle prescrizioni legali o ufficiali;*
- *per danni che devono essere sopportati da un'assicurazione responsabilità civile. Le prestazioni della Vaudoise sono versate solo a titolo sussidiario.*

C Disposizioni generali

C1 Entrata in vigore e durata del contratto	1. Entrata in vigore	L'assicurazione entra in vigore alla data indicata sulla polizza.
	2. Copertura provvisoria	Se è convenuta una copertura provvisoria, durante tale periodo la Vaudoise è vincolata, ma può rifiutare l'accettazione definitiva dell'assicurazione proposta. In tal caso, la Vaudoise può disdire la copertura provvisoria rispettando un termine di quattordici giorni. Il premio parziale calcolato fino alla conclusione della copertura provvisoria resta dovuto alla Vaudoise. La copertura provvisoria si conclude in ogni caso al momento della stipulazione definitiva del contratto d'assicurazione.
	3. Fine del contratto	<p>L'assicurazione si conclude senza disdetta al momento in cui tutte le prestazioni di costruzione – o, in caso di prestazioni scaglionate, quelle per l'unità in questione – sono state ricevute ai sensi della legge o delle norme SIA applicabili, ma al più tardi alla data indicata sulla polizza (con riserva dell'art. A7, cifra 8 CGA).</p> <p>L'entrata in esercizio di un'opera, di un'unità indipendente o di un lotto di costruzione (unità concluse precedentemente, come un oggetto isolato appartenente a un progetto globale, garage, uno stabile appartenente a un progetto di abitazioni, una proprietà per piani, lotti di lavori di genio civile) vale come ricezione.</p>
C2 Modifica, aggravamento e diminuzione del rischio	1. Principio	Qualsiasi modifica di un fatto importante per l'apprezzamento del rischio e di cui le parti hanno determinato l'estensione al momento della stipulazione del contratto deve essere immediatamente notificata alla Vaudoise per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo.
	2. Aggravamento	<p>Se, nel corso dell'assicurazione, un fatto importante, dichiarato nella proposta o in altro modo, subisce una modifica da cui risulta un aggravamento essenziale del rischio (p.es. modifica dell'esecuzione della costruzione o del metodo di costruzione, ingrandimento o estensione dell'opera, modifica delle caratteristiche del rischio descritte nella proposta o nella polizza), lo stipulante è tenuto a informarne immediatamente per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo la Vaudoise.</p> <p>Se lo stipulante omette di fare questa comunicazione, in futuro la Vaudoise non è più vincolata al contratto.</p> <p>In caso di aggravamento del rischio, la Vaudoise può procedere a un aumento proporzionale del premio per il resto della durata contrattuale, subordinare la continuazione del contratto a condizioni supplementari o disdire il contratto con un preavviso di quattro settimane ed entro quattro settimane dalla ricezione della notifica dell'aggravamento del rischio. Lo stipulante dispone dello stesso diritto di disdetta se non è possibile giungere a un accordo sull'aumento del premio o sulle condizioni supplementari.</p>
	3. Diminuzione	<p>In caso di diminuzione importante del rischio, lo stipulante ha il diritto di disdire il contratto per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo con un preavviso di quattro settimane o di esigere una riduzione del premio.</p> <p>Se la Vaudoise rifiuta di ridurre il premio o se lo stipulante non è d'accordo con la riduzione proposta, quest'ultimo ha il diritto di disdire il contratto per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo con un preavviso di quattro settimane entro quattro settimane dalla data di ricezione della notifica della Vaudoise.</p>

C3 Protezione delle opere e stato di fatto pericoloso

C4 Obblighi contrattuali

La riduzione del premio entra in vigore nel momento in cui la richiesta giunge alla Vaudoise.

Le persone assicurate sono tenute (obblighi contrattuali ai sensi dell'art. C4 CGA):

- ad adottare tutte le misure necessarie per la protezione dell'opera e delle opere vicine (immobili e terreni) secondo le regole generalmente ammesse in materia di costruzione, anche se tali misure si rivelano necessarie solo nel corso dei lavori di demolizione e di costruzione.
- La Vaudoise si riserva in qualsiasi momento il diritto di fare un sopralluogo sul cantiere, di esaminare tutti i piani e i documenti della direzione lavori e, secondo il caso, di chiedere un colloquio con le persone occupate nella costruzione in merito a misure adottate o ancora da adottare;
- a rimediare a loro spese ed entro un termine appropriato a uno stato di fatto pericoloso che potrebbe comportare un danno. Lo stesso vale quando la Vaudoise esige l'eliminazione di un tale stato.

1. In generale

Al momento della realizzazione dell'opera, le persone assicurate e gli artigiani che partecipano al progetto di costruzione (compresa la pianificazione) sono tenuti a rispettare:

- le prescrizioni legali e ufficiali;
- le regole riconosciute della tecnica e dell'arte di costruire;
- le norme della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA);
- le direttive e le prescrizioni delle autorità, della SUVA e di altri organi, come l'Ufficio prevenzione infortuni (upi), l'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA), la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) ecc.;
- gli obblighi imposti loro dal contratto d'appalto e dal mandato;
- gli obblighi derivanti dal presente contratto.

2. Progetti di costruzione a rischio

Se, nel quadro del progetto di costruzione:

- vengono realizzati uno scavo di oltre quattro metri di profondità o scavi su una pendenza di più del 25% o
- viene realizzato un abbassamento del livello della falda freatica o
- vengono svolti lavori che provocano forti vibrazioni (brillamento, battitura, vibratura) o
- vengono collocate o rimosse palancole o
- vengono collocati elementi di sostegno di qualsiasi genere,

il committente o lo stipulante è tenuto a incaricare per iscritto un ingegnere civile o un geotecnico diplomato della pianificazione e della direzione di questi lavori. All'occorrenza, l'ingegnere civile decide se sia necessario coinvolgere un geotecnico. Il committente o lo stipulante bada a che un ingegnere civile o un geotecnico rediga un rapporto e che quest'ultimo venga sottoposto prima dell'inizio dei lavori ai partecipanti alla costruzione. Tale rapporto deve essere allestito conformemente alle regole riconosciute della tecnica e della costruzione, e definire i rischi accettati e i criteri di intervento. Le istruzioni contenute nel rapporto devono essere rispettate.

3. Lavori di battitura, di vibratura, di spietramento, di abbassamento della falda freatica

Per i lavori di battitura e di vibratura (compresa l'eliminazione di palancole), di brillamento, di spietramento o di abbassamento della falda freatica, l'ingegnere deve valutare e quantificare in anticipo gli effetti sulle proprietà vicine. Vanno ordinate e sorvegliate le misure di prevenzione e di controllo appropriate.

4. Pregiudizi alla struttura portante e lavori di sottostruttura

Per qualsiasi intervento che modifichi la statica dell'opera assicurata o di opere esistenti, nonché per qualsiasi lavoro di sottostruttura o di sottomurazione, un ingegnere civile diplomato deve essere incaricato per iscritto della pianificazione, dei calcoli statici e della sorveglianza dei lavori. Le sue direttive devono essere seguite.

5. Costatazione dello stato delle opere

Per i progetti che presentano le caratteristiche seguenti:

- progetti di costruzione a rischio ai sensi dell'art. C4, cifra 2 CGA;
- lavori di battitura, di vibratura, di spietramento, di abbassamento della falda freatica ai sensi dell'art. C4, cifra 3 CGA;
- pregiudizi alla struttura portante e lavori di sottostruttura ai sensi dell'art. C4, cifra 4 CGA;
- lavori di demolizione;
- lavori di scavo a meno di 3 metri dalle opere vicine;

le persone assicurate sono tenute a rilevare prima dell'inizio dei lavori secondo una modalità determinante (p.es. verbale delle fessurazioni) lo stato delle proprie opere e delle opere di terzi che si trovano sulle particelle limitrofe.

6. Lavori di copertura o in facciata

In caso di lavori di copertura e/o in facciata, una protezione permanente resistente alle intemperie e alle tempeste, e adatta alla stagione deve essere assicurata con mezzi adeguati da un'azienda specializzata nel corso di tutta la durata dei lavori. La protezione e i necessari elementi di raccordo devono essere realizzati in modo che l'involucro dello stabile sia impermeabilizzato e appropriato alla fine di ogni giornata di lavoro. La direzione lavori è tenuta a verificare queste misure.

7. Diagnosi delle sostanze pericolose

In caso di lavori di trasformazione, il committente o lo stipulante è tenuto:

- a verificare o a far verificare se le parti interessate dello stabile contengono amianto o PCB;
- ad assicurarsi prima di procedere a qualsiasi lavoro su vernici che quest'ultime non contengano piombo.

Se si constata la presenza di sostanze pericolose, esse devono essere rimosse prima dei lavori da un'azienda specializzata.

8. Misure di sicurezza contro la spinta idraulica

Se esiste un pericolo di sollevamento dell'opera, occorre adottare misure di sicurezza contro la spinta idraulica (p.es. riempimento d'acqua, ancoraggio, zavorra).

9. Conduiture sotterranee

Prima dell'inizio dei lavori al suolo (sterro, scavo, trivellazione), gli imprenditori e gli esperti che partecipano al progetto di costruzione (imprenditore generale, operai, ingegneri, architetti) sono tenuti a consultare i piani presso il servizio competente e a procurarsi tutte le indicazioni sulla posizione esatta delle condutture e dei tubi sotterranei. Se i piani non indicano con precisione la posizione delle condutture e dei tubi sotterranei, il terreno deve essere sondato.

	<p>10. Gestione delle acque di cantiere</p> <p>11. Opere provvisorie</p> <p>12. Oggetti connessi</p> <p>13. Prestazioni realizzate dallo stipulante</p> <p>14. Obbligo di informare</p>	<p>Prima dell'inizio dei lavori, occorre elaborare un concetto di evacuazione delle acque secondo le regole riconosciute della tecnica e dell'arte della costruzione, segnatamente la norma SIA 431.</p> <p>Tale concetto deve tenere conto di eventuali interruzioni di corrente o guasti alle pompe, e prevedere in particolare la preparazione di pompe di riserva di una potenza sufficiente e in grado di essere messe immediatamente in funzione.</p> <p>Le opere provvisorie di qualsiasi natura sono soggette alle stesse esigenze di qualità e alle stesse norme delle opere e delle installazioni definitive.</p> <p>In caso di oggetti connessi (prestazioni di costruzione o apparecchi e macchine utilizzati per la costruzione), devono essere adottate almeno le misure preventive seguenti contro gli attacchi informatici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • programmi antivirus e firewall (aggiornati regolarmente); • gestione delle revisioni e delle correzioni (patch and release management); • adozione di una strategia di salvataggio e di verifica regolare della capacità di ripristino (capacità di ripristino dei dati); • sensibilizzazione delle persone autorizzate ad accedere alle piattaforme corrispondenti; • gestione dei diritti d'accesso e delle password. <p>Se uno stipulante svolge autonomamente alcuni lavori e rinuncia a rivolgersi a progettisti e imprenditori esperti, è tenuto a rispettare gli obblighi contrattuali descritti all'art. C4 CGA, nonché tutte le regole e gli obblighi in materia di costruzione.</p> <p>Lo stipulante è responsabile del fatto che gli obblighi derivanti dal presente contratto siano comunicati tempestivamente alle persone incaricate dell'esecuzione dei lavori (compresa la pianificazione).</p>
<p>C5 Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali</p>		<p>La violazione colposa degli obblighi contrattuali ai sensi degli artt. C3 e C4 CGA da parte delle persone assicurate comporta la riduzione o la soppressione del diritto alle prestazioni, nella misura in cui la violazione abbia influenzato la causa del sinistro o la gravità del danno.</p> <p>Nei casi seguenti, non è applicabile alcuna riduzione o soppressione delle prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalle circostanze risulta che la violazione non è imputabile allo stipulante o all'avente diritto; • lo stipulante presenta la prova che la violazione non ha avuto alcuna incidenza sul sinistro né sull'estensione delle prestazioni dovute dalla Vaudoise.
<p>C6 Premio</p>	<p>1. Principio</p> <p>2. Diffida, sospensione della copertura e spese</p>	<p>Il premio è pagabile in anticipo per tutta la durata della costruzione.</p> <p>In caso di mancato pagamento, lo stipulante è diffidato, per iscritto e a sue spese, a effettuare il pagamento entro quattordici giorni dall'inizio della diffida, la quale ricorderà le conseguenze del ritardo. Sono fatturate le spese amministrative di diffida e di domanda d'esecuzione. Se la diffida rimane senza effetto, gli obblighi della Vaudoise sono sospesi dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento integrale dei premi, bollo federale e spese comprese.</p>
<p>C7 Base per il calcolo dei premi</p>		<p>Il metodo di calcolo dei premi è determinato dalla proposta o dalla polizza.</p>

C8 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni alla Vaudoise devono essere indirizzate alla sede sociale di Losanna o a una delle agenzie in Svizzera. Tutte le comunicazioni che incombono alla Vaudoise sono fatte all'ultimo indirizzo che le è stato comunicato.

C9 Clausola sanzione

La copertura non è accordata nella misura e fintanto che sanzioni economiche, commerciali o finanziarie legali applicabili si oppongono all'erogazione della prestazione contrattuale.

C10 Foro e diritto applicabile

1. Foro

In caso di controversie derivanti dal contratto d'assicurazione, sono competenti soltanto i tribunali svizzeri e del Principato del Liechtenstein.

La persona assicurata può scegliere come foro giudiziario tra il foro ordinario svizzero o del Principato del Liechtenstein, il foro del suo domicilio svizzero o nel Principato del Liechtenstein e il foro della sua sede svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

2. Diritto applicabile

Il contratto d'assicurazione è retto esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalle disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Per le assicurazioni nel Principato del Liechtenstein, sono valide le disposizioni della legge del Liechtenstein e, in particolare, la Legge sul contratto d'assicurazione del Liechtenstein, le cui disposizioni imperative prevalgono sulle disposizioni contrattuali contrarie.

D In caso di sinistro

D1 Obblighi in caso di sinistro	1. Principio	<p>Se si verifica un sinistro le cui prevedibili conseguenze potrebbero riguardare l'assicurazione o se sono formulate pretese di risarcimento di danni contro una persona assicurata, lo stipulante deve avvertire immediatamente la Vaudoise in merito.</p> <p>La persona assicurata deve assistere la Vaudoise nella sua inchiesta sui fatti e astenersi da qualsiasi presa di posizione personale in merito alle richieste della persona lesa. In particolare, la persona assicurata non è autorizzata a riconoscere le pretese di risarcimento di danni o a indennizzare la persona lesa.</p>
	2. In caso di procedura penale	<p>La Vaudoise deve pure essere informata immediatamente se, in seguito a un sinistro, la persona assicurata è oggetto di una contravvenzione o di una procedura penale e se la persona lesa fa valere le sue pretese per via legale.</p>
	3. Documenti e attestati da fornire	<p>In caso di sinistro, le persone assicurate devono fornire i piani di sicurezza, di controllo e di misurazione richiesti dalle norme SIA, nonché gli attestati appropriati (p.es. un attestato di stabilità) per il progetto di costruzione, ma anche per i dintorni.</p>
	4. Particolarità dell'assicurazione Lavori di costruzione	<p>Lo stipulante o l'avente diritto deve giustificare le pretese e fare tutto il possibile per conservare e preservare le cose assicurate e per contenere il danno.</p> <p>In caso di furto, di tentativo di furto, di atti dolosi o di disordini interni, lo stipulante o l'avente diritto deve informare la polizia e non modificare o cancellare le tracce senza il suo accordo.</p> <p>L'avente diritto deve rimborsare l'indennizzo che gli è stato versato per gli oggetti ritrovati (previa deduzione di un importo da determinare per un'eventuale minusvalenza) o mettere questi ultimi a disposizione della Vaudoise.</p>
D2 Gestione dei sinistri responsabilità civile del committente	1. Rappresentanza	<p>La Vaudoise conduce le trattative con la persona lesa e agisce a sua scelta, a suo nome o in qualità di rappresentante delle persone assicurate. Queste ultime sono vincolate dalla liquidazione della Vaudoise nei confronti delle pretese della persona lesa.</p>
	2. Versamento	<p>La Vaudoise ha il diritto di versare l'indennizzo direttamente alla persona lesa, senza dedurre un'eventuale franchigia. In tal caso, la persona assicurata è tenuta a rimborsare la franchigia e a rinunciare a qualsiasi opposizione.</p>
	3. Processo	<p>Nel caso in cui, in relazione a pretese in responsabilità civile, le persone assicurate sono minacciate da una denuncia alla polizia o da una querela penale, o qualora la persona lesa avanzi le sue pretese tramite un'azione giudiziaria, la Vaudoise si riserva il diritto di nominare un difensore o un legale al quale la persona assicurata deve conferire procura. La gestione del processo deve essere assegnata alla Vaudoise, che se ne assume le spese. Se il giudice accorda delle ripetibili alle persone assicurate, le stesse vengono percepite dalla Vaudoise nella misura in cui esse non siano destinate a coprire le spese personali delle persone assicurate.</p>
	4. Cessione di pretese	<p>La persona assicurata non è abilitata, senza previa autorizzazione della Vaudoise, a cedere a persone lese o a terzi le pretese risultanti da questa assicurazione.</p>

D3 Conseguenze della violazione dell'obbligo di notifica e degli obblighi contrattuali

5. Diritto di rivalsa

La Vaudoise ha un diritto di rivalsa contro la persona assicurata, purché fosse stata in diritto di diminuire o rifiutare le sue prestazioni, se le disposizioni del presente contratto o della LCA che limitano o annullano la garanzia non possono essere opposte a norma di legge alla persona lesa.

1. Obbligo di notifica

Le persone assicurate assumono tutte le conseguenze di una violazione colposa dell'obbligo di notifica.

2. Obblighi contrattuali

Se una persona assicurata viola in modo colposo uno degli obblighi contrattuali, la Vaudoise è liberata da ogni obbligo nei suoi confronti.

Nei casi seguenti, non è applicabile alcuna riduzione o soppressione delle prestazioni:

- dalle circostanze risulta che la violazione non è imputabile allo stipulante o all'avente diritto;
- lo stipulante presenta la prova che la violazione non ha avuto alcuna incidenza sul sinistro né sull'estensione delle prestazioni dovute dalla Vaudoise.

D4 Cessione delle pretese

L'avente diritto deve cedere alla Vaudoise le pretese nei confronti di terzi fino a concorrenza dell'indennizzo pagato.

